

REGOLAMENTO (CEE) N. 2719/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1988

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2643/88 che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 2643/88 della Commissione⁽⁴⁾, ha fissato le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso;

considerando che da una verifica è risultato che gli importi non corrispondono alle misure presentate per

parere al comitato di gestione; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi figuranti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2643/88 sono sostituiti dagli importi seguenti:

	ECU/t
i) per l'amido di mais e prodotti derivati dell'amido di mais:	91,20
ii) per l'amido di riso e prodotti derivati dell'amido di riso:	89,60
iii) per l'amido di grano e prodotti derivati dell'amido di grano:	88,00
iv) per la fecola di patate e prodotti derivati della fecola di patate:	91,20.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988. A richiesta dell'interessato esso è applicabile a decorrere dal 26 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 49.